





ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 48 del 02/03/2017

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, per tirocini di formazione e orientamento curricolari.	
Struttura Proponente:	Direzione Aziendale
Responsabile del Procedimento	Domenichini Umberto 
Estensore	Coli Donella 
ALLEGATI N° 1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico:

Eseguibile a norma di Legge dal 17/03/2017

Pubblicato a norma di Legge il 02/03/2017

Inviato al Collegio Sindacale il 02/03/2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016.

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;
- L.R.T. n. 44/16;

**Ricordato che :**

- in forza della L.R.T. 4.02.2008 n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 di detta legge, subentra nelle attività esercitate dal disciolto C.S.P.O. a far data dal 1° Luglio 2008;
- L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) :
  - promuove, produce , misura e studia azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori, nell'ambito del servizio sanitario pubblico;
  - è parte integrante della rete oncologica regionale, coordinata ed organizzata dall'Istituto Toscano Tumori (ITT), e costituisce la struttura di riferimento per tutta la rete oncologica regionale (ITT) per quanto concerne gli aspetti epidemiologici, di screening e di riabilitazione oncologica e svolge funzioni di centralizzazione regionale nella diagnostica di screening;
  - è riconosciuto dalla Regione Toscana come Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica - CRRPO, ha quindi funzione di consulenza e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per l'attivazione dei programmi di screening;
  - promuove la più ampia concertazione e collaborazione con Enti e Associazioni al fine di perseguire obiettivi di coordinamento e di integrazione operativa nel settore della prevenzione oncologica.
- Il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa è caratterizzato da una marcata multidisciplinarietà, evidenziata dalla varietà di settori della biologia che vi sono rappresentati. Tale caratteristica rappresenta un'occasione di continuo scambio e integrazione di competenze ed è il presupposto per la crescita della ricerca e per l'offerta di una didattica moderna. Per il numero di ricercatori e tecnici afferenti, per la qualità e produttività dei laboratori di ricerca, per l'ampia offerta didattica assicurata e per il numero di studenti tirocinanti, borsisti e dottorandi, il Dipartimento di Biologia è una realtà molto attiva, impegnata a contribuire al progresso della biologia a livello nazionale ed internazionale;

**Preso atto che:**

- con e mail del 07/02/2017, agli atti del fascicolo, la Dr.ssa Simona Fortini dell'Università di Pisa, Unità Didattica del Dipartimento di Biologia, facendo seguito al colloquio telefonico di pari data con il Dr. Umberto Domenichini, Posizione Organizzativa del settore Risorse Umane e Affari Generali, in cui chiedeva la possibilità di stipulare una convenzione con ISPO per lo svolgimento di Tirocini di Formazione e Orientamento, ha confermato di poter procedere con la stipula della convenzione indicandoci come compilare il relativo format sul Portale tirocini del Dipartimento;

**Considerato che:**

- la Direzione di ISPO è favorevole ad accogliere la richiesta e la conseguente opportunità da parte di ISPO di collaborare con l'Università degli Studi di Pisa ospitando presso le proprie strutture gli studenti universitari favorendo in tal modo attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

**Constatato che :**

- questo Istituto e il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Pisa:
  - Convengono che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
  - Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore e da un tutor designato dal Soggetto Ospitante;
  - Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, verrà formalizzato attraverso un progetto formativo concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante;
  - Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile in base alle polizze attivate dall'Università di Pisa;

**Dato atto che :**

- La Direzione di questo Istituto, riscontrando lo schema di convenzione, ha dato parere favorevole alla stipula di una convenzione sulla base dello schema, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa;

**Dato atto ancora che:**

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell' Istituto;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**DELIBERA:**

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Pisa di cui all'allegato, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di dare atto che l'accordo ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula con possibilità di rinnovo espresso, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.08.2005.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato Schema convenzione fra Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
e Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Pisa

pp. 4

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica,



**UNIVERSITÀ DI PISA**

**DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA**

**CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI**  
AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18)  
E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

Il DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (C.F. 80003670504 - Lungarno Pacinotti 43) - (Via Volta, 4 bis - 56126 PISA (PI)) nella persona del Direttore, Prof. Alberto Castelli, nato a Livorno (LI) il 28-09-1955 di seguito denominato "soggetto promotore";

e

la/il.....*INSERIRE RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA O ENTE PUBBLICO*  
....(C.F./P.I. ....) Via .....n. .... c.a.p. .... comune  
.....prov. ...., nella persona del legale rappresentante: ... *INSERIRE NOMINATIVO  
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DEL DELEGATO ALLA FIRMA DELLA PRESENTE  
CONVENZIONE* ....nata a .....il ....., d'ora in avanti denominato  
"soggetto ospitante"

concernenti i tirocini formativi e di orientamento curricolari, d'ora in avanti denominati "tirocini", svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento.

**PREMESSO CHE**

- 1) sono da intendersi tirocini curricolari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curricolari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1  
Finalità**

Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato "tirocinio"), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (d'ora innanzi "soggetto ospitante") con il DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA (d'ora innanzi "soggetto promotore"), avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

**ARTICOLO 2  
Durata del tirocinio**

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.

Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

**ARTICOLO 3  
Ruolo dei tutor e Progetto formativo**

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.

Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

**ARTICOLO 4  
Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del Dipartimento interessato;

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

## **ARTICOLO 5**

### **Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;
- d) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio
- i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

## **ARTICOLO 6**

### **Obblighi del soggetto promotore**

Spetta al soggetto promotore:

- a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

## **ARTICOLO 7**

### **Coperture assicurative e comunicazioni**

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e gli infortuni in base alle polizze attivate dall'Università di Pisa. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al



tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

### **ARTICOLO 8**

#### **Limiti numerici dei tirocinanti**

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

### **ARTICOLO 9**

#### **Durata e risoluzione convenzione**

La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di stipula sotto indicata con possibilità di rinnovo espresso, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
- b) l'uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

### **ARTICOLO 10**

#### **Bollo e registrazione**

Le spese di bollo sono a carico del soggetto ospitante.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

### **ARTICOLO 11**

#### **Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Data \_\_\_\_\_

**Per l'Azienda/Ente**

**Timbro e Firma**

---

**Per il DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  
dell'Università di Pisa**  
**Timbro e Firma**

---